(N. 499-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione della minoranza dell'8ª Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)

(RELATORI GRIECO *e* SPEZZANO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore STURZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1954

Comunicata alla Presidenza il 26 agosto 1954

Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — L'antica e tuttora insoddisfatta aspirazione dei contadini al possesso permanente della terra non può trovare sostenitori più validi e conseguenti di coloro i quali si onorano d'essere sempre stati alla testa dei contadini nella grande lotta democratica per la terra, e in quest'ultimo decennio, attraverso i movimenti di occupazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle Isole, e attraverso i movimenti dei contadini settentrionali, hanno ripreso l'antica lotta per il grande e storico obiettivo della riforma agraria, le cui direttive sono ormai sancite dalla Costituzione della Repubblica, là dove essa prescrive la limitazione generale e permanente della proprietà terriera, al fine della assegnazione delle terre eccedenti tale limitazione a contadini senza terra o con poca terra, singoli o volontariamente associati. Qualsiasi misura che aiuti a dare una risposta, sia pure parziale, a questa giusta aspirazione, non può non trovarci consenzienti.

Ma è appunto la fedeltà a questa politica di difesa dei contadini che aspirano al possesso della terra, che ci impone di porre una domanda preliminare, di fronte al disegno di legge d'iniziativa del senatore Sturzo: l'impostazione e l'orientamento della vigente legislazione sulla piccola proprietà contadina che il disegno di legge Sturzo propone di prorogare per cinque anni, risponde effettivamente agli interessi dei contadini che aspirano alla proprietà della terra ed alla esigenza di sviluppo della produzione? Una meditata e documentata risposta a questa domanda non può non costituire la premessa di una obiettiva valutazione del disegno di legge Sturzo, tanto più in quanto non si può dire che questa pregiudiziale questione sia stata affrontata dal proponente e tanto meno dal relatore di maggioranza, limitandosi essi a dare per ampiamente dimostrata la rispondenza della vigente legislazione sulla piccola proprietà contadina ai fini che essa si propone. Invero non occorre qui spender parole per dimostrare che il metodo adottato dal proponente e dal relatore non può essere citato come un eccesso di ponderazione, desiderabile, invece, specie quando sono in gioco stanziamenti di molti miliardi, pei quali la Commissione finanze e tesoro ha per giunta espresso la sua perplessità in relazione all'ingigantirsi del fenomeno degli impegni gravanti su esercizi futuri, e quando all'organismo cui verrebbe affidata la gestione di parte dei fondi non sono davvero mancate critiche severe, anche se non tradotte in articoli del disegno di legge, dallo stesso proponente, espressamente accolte e sottoscritte dal relatore. Ma noi non possiamo in alcun modo fondare il nostro giudizio nè sull'affrettato e, come vedremo, gravemente impreciso richiamo del proponente ai risultati conseguiti con l'applicazione delle leggi sulla piccola proprietà contadina, nè sulle non documentate affermazioni del relatore, nè, tanto meno, sulla sospetta esaltazione di tali leggi da parte della stampa governativa e in particolare di quella stampa che direttamente o per tramite di falsi amici dei contadini fa capo agli interessi della grande proprietà terriera.

Occorre in primo luogo dire che la vigente legislazione sulla piccola proprietà contadina poggia su due elementi fondamentali: l'uno, dato dall'insieme delle agevolazioni fiscali e delle misure creditizie che tendono a spingere i contadini all'acquisto delle terre; l'altro, dato dalla istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e dagli attributi ad essa conferiti dalla legge. Non sembrerà strana o vana questa precisazione, a chi consideri che spesso i due elementi vengono

confusi l'uno con l'altro, financo da coloro i quali dovrebbero essere a conoscenza della questione: ne conferisce una convincente dimostrazione lo stesso relatore, il quale dà spensieratamente il nome di *ente* all'insieme dei provvedimenti legislativi per lo sviluppo della piccola proprietà contadina!

L'errore in cui è caduto il relatore indica come possa con singolare facilità sorgere un equivoco, stavolta voluto e interessato, in cui molti incorrono attribuendo alla *Cassa* ogni « merito » delle leggi sulla piccola proprietà contadina. Ma tale equivoco contrasta con la realtà dei fatti, i quali insegnano, sulla base dei dati ministeriali (1), che su un complesso di 446.271 ettari di terre acquistati, senza l'intervento della *Cassa*, dai contadini, con le agevolazioni di legge, dal 1948 al 25 gennaio 1954, *l'attività della Cassa interessa in tutto 12.338 ettari, cioè appena il 2,7 per cento del totale.* In rapporto al numero complessivo delle domande (n. 224.720) presentate dai contadini per ottenere le agevolazioni di legge, il numero dei contadini che hanno acquistato la terra tramite la *Cassa* (n. 5.565) rappresenta una percentuale di poco inferiore alla suddetta (2,5 per cento).

Occorre in secondo luogo distinguere tra *le agevolazioni fiscali* previste dalle vigenti leggi a favore dei contadini acquirenti di terre, e *le misure creditizie* consistenti nella concessione di mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi. Non sembrerà strana o vana neppure questa precisazione, a chi consideri che anche in questo campo domina spesso la più grande confusione. La prova è in questo caso fornita dallo stesso proponente, il quale, nella relazione al disegno di legge in esame, ritiene che i mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi (che il proponente, per un motivo che ci sfugge, chiama « mutui volontari »), siano stati concessi a 224.720 richiedenti per una superficie complessiva di 446.271 ettari. Non è escluso che una mal costruita tabella della citata relazione Helfer abbia condotto il proponente su una falsa pista. Sta di fatto, però, sulla base di un attento esame dei dati della tabella stessa, che i mutui accesi per acquisto di piccole proprietà contadine col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ammontava, al 25 gennaio 1954, a n. 2.068, per un complessivo importo di *5,3 miliardi* (3,1 miliardi pei quali il concorso statale è stato liquidato, e 2,2 miliardi autorizzati o in via di erogazione). Il confronto tra le due cifre suddette e, rispettivamente, il numero delle domande di contadini acquirenti accolte dalle Commissioni provinciali (1), che assomma a 224.720, e la superficie relativa, che misura ettari 446.271, indicano con la più convincente evidenza che mentre *224.720 contadini acquirenti hanno presentato la domanda prescritta per le agevolazioni fiscali previste dalla legge, solo un infimo numero di essi ha usufruito dei mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi.* Si può calcolare, sulla base delle operazioni effettuate dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ed esclusi i mutui effettuati per le terre rivendute dalla Cassa, che i mutui (liquidati, autorizzati e in via di erogazione) interessino una superficie di poco superiore ai 20.000 ettari, *pari ad appena il 5 per cento della totale superficie acquistata in applicazione della legge.*

L'errore in cui è incorso il proponente dà anch'esso ragione del sorgere di un equivoco (in questi altri casi, però, niente affatto casuale nè disinteressato) da parte di coloro i quali attribuiscono ogni « merito » delle leggi sulla piccola proprietà contadina al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui contratti per l'acquisto di terre, mentre in realtà a tale intervento statale spetta una parte insignificante. A parte i contributi previsti dalle leggi sulla piccola proprietà contadina per i miglioramenti fondiari, l'unico sostanziale vantaggio di cui possono aver usufruito i contadini acquirenti di terre, è dato dalle agevolazioni fiscali.

Le considerazioni sin qui svolte consentono di concludere, sulla base dei dati di fatto, che l'essenziale della vigente legislazione, dal punto di vista della grande maggioranza dei contadini che hanno ricorso a tali leggi, non è

(1) Camera dei deputati, *Relazione della IX Commissione permanente* (relatore HELFER) sul *Bilancio dell'Agricoltura 1954-55*, Doc. n. 643-A, pp. 15-16.

(1) Queste, a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, accertano l'idoneità del terreno alla formazione della piccola proprietà contadina.

l'intervento della *Cassa* per la piccola proprietà contadina, nè l'intervento statale nel pagamento degli interessi dei mutui contratti per l'acquisto della terra, bensì la concessione di agevolazioni fiscali per l'acquisto stesso. Questa precisazione è di estrema importanza, non soltanto perchè ristabilire la verità sulla base dei fatti, rettificare le inesatte opinioni degli onorevoli colleghi e smantellare le mistificazioni della avventata propaganda governativa, è parte integrante della lotta per la democrazia nel nostro Paese, ma perchè siamo a questo punto in grado di precisare i termini della preliminare questione che abbiamo posta, circa la rispondenza o meno della vigente legislazione agli interessi dei contadini e alle esigenze di sviluppo della produzione agricola. È chiaro che finchè si tratta di agevolazioni fiscali in favore dei contadini acquirenti di terre, non abbiamo nulla da eccepire. Il dubbio sorge, invece, e fondatissimo, circa l'utilità dei mutui di favore. L'efficacia dei mutui ai fini della formazione di nuove proprietà contadine è certamente modesta, come s'è visto, ma questa considerazione non costituisce ancora un giudizio, e deve essere approfondita.

La questione si impernia qui sull'esame del criterio informatore della vigente legislazione sulla formazione della piccola proprietà contadina, il quale consiste nell'apprestare, in favore dei contadini che acquistano terre, un contributo statale (ed un organismo avente l'espresso compito di acquistare terre per rivenderle ai contadini, di cui diremo fra poco).

Da qualche anno si è creato nel nostro Paese un mito, il mito della piccola proprietà coltivatrice formata per via *spontanea, fisiologica,* che sarebbe precisamente la via indicata dalla vigente legislazione per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. A tale processo di formazione della piccola proprietà coltivatrice si sono attribuite le più alte virtù: si è affermato che in questo modo ha luogo la selezione dei contadini, poichè solo i più capaci e degni di accedere alla proprietà della terra vi pervengono, senza bisogno di riforme fondiarie le quali, al contrario, creerebbero una piccola proprietà per via *coatta* o peggio *teratologica* (cioè « sovietica », « orientale », « cinese », ecc.) promuovendo al rango di piccoli proprietari una massa di viziosi e infigardi pelandroni. Si è affermato che solo così si crea una piccola proprietà contadina sana, viva e vitale, frugale, dotata del senso del risparmio e — aggiunge il piccolo borghese imbroglione — delle « virtù della stirpe ».

Quest'ultimo riferimento, ed anche taluni dei precedenti, rende superflua ogni precisazione sulle origini lontane di questo mito e sul contenuto reazionario di esso; ma conviene rilevare che accomunando nella piccola proprietà contadina formatasi spontaneamente sia le piccole proprietà per le quali i contadini si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali, sia le piccole proprietà per le quali è stato richiesto l'intervento statale nel pagamento degli interessi dei mutui contratti per l'acquisto, sia, infine, le piccole proprietà sorte per il tramite della *Cassa* per la formazione della piccola proprietà contadina, gli imprudenti adoratori di questo mito hanno svelato il loro gioco: *la piccola proprietà contadina che essi esaltano è quella che si forma attraverso l'acquisto di terre spontaneamente vendute dai proprietari terrieri*; i quali, per giunta, appioppano ai contadini le terre peggiori, si liberano (e qui ben si appone il termine « fisiologico » dinanzi citato), si liberano dei rifiuti.

L'acquisto di terre da parte dei contadini, come via di accesso al possesso permanente della terra, non è la prima volta che si discute nel nostro Paese, anche se c'è da presumere che non manchino gli ignari dei precedenti storici della questione, proprio in quei settori dello schieramento politico attuale che più dovrebbero esserne a giorno. Ci riferiamo qui al dibattito che in seno alla *Commissione per la piccola proprietà rurale e montana* (1) ebbe luogo nel 1920, e che dette alla conoscenza dei termini di questa questione un approfondito contributo che niente ha perduto dell'attualità.

La relazione della Sottocommissione economico-sociale partì dalla premessa che « di massima il movimento di ascesa dei contadini verso la gestione della produzione agraria ... debba spontaneamente svolgersi », e che « in regime di perfetta concorrenza economica » la terra, attraverso la libera compravendita, « tende in massima a giungere in proprietà di coloro che meglio sanno farne uso... Chi sa e può fare

(1) Vedi *Atti della Commissione*, etc. – Roma, Tip. Ditta Ludovico Cecchi, 1922.

produrre di più la terra si trova in grado di vincere gli altri nella concorrenza per l'acquisto della terra stessa » (pagg. 247-248). Enunciata questa tesi, ove par di vedere rispecchiata la « teoria » della formazione *spontanea* della piccola proprietà contadina con tutti i suoi corollari del contadino più « degno », ecc., la relazione così prosegue: « Ma la realtà mostra che, nel caso della terra, il regime di perfetta concorrenza economica è più che altro un'astrazione. La terra è bensì uno strumento di produzione, ma ha caratteri particolarissimi. La terra non è solamente mezzo per percepire redditi, è anche fonte di prestigio, di forza sociale. Per i contadini, d'altra parte, essa è spesso il mezzo per conquistare una posizione indipendente. E pertanto, quand'anche i contadini siano preparati, tecnicamente e finanziariamente, alla proprietà, essi possono trovare ostacoli fortissimi nella resistenza opposta dai proprietari attuali, che tendono a conservare la loro posizione e forza sociale. La resistenza è spesso, se non sempre, vinta, ma solo attraverso una sfrenata concorrenza degli aspiranti, *e quindi con tale sopravalutazione della terra che mina, fin dall'inizio, la solidarietà delle nuove imprese* (sottolineato da noi, R.G.-F.S.). Spesso, in questa tensione della domanda sulla offerta di terra, si frappone una speculazione intermediaria, *la quale rende anche grave la sopravalutazione, che diventa usura* (sottolineato da noi, R.G.-F.S.). Opporre a questi fatti, che sembrano incontrovertibili, solo la sentenza che degno della terra è chi la paga più cara, sembra che abbia sapore d'ironia » (pag. 248).

I fautori della formazione spontanea, fisiologica, della piccola proprietà contadina, e in specie il proponente, il relatore e l'onorevole Ministro dell'agricoltura, meditino su queste argomentazioni, realmente « incontrovertibili »: esse furono scritte dal professor Arrigo Serpieri, relatore della Sottocommissione economico-sociale, e fatte proprie dalla Commissione per la piccola proprietà rurale e montana, istituita e presieduta dall'onorevole Micheli, Ministro dell'agricoltura del tempo.

In un breve volgere di anni, le vicende della piccola proprietà contadina formatasi per acquisto di terre nel periodo successivo alla guerra 1914-18, dovevano purtroppo dare la più decisiva conferma alle argomentazioni più sopra esposte. Minata la solidarietà delle nuove piccole imprese dal grave esborso di capitale e dai debiti contratti per l'acquisto della terra, gran parte di esse soccombettero, come documenta il Lorenzini nelle drammatiche pagine della sua *Relazione finale della inchiesta sulla piccola proprietà coltivatrice formatasi nel dopoguerra* (Roma, 1938).

Chi può dubitare, sulla base di questa tragica esperienza, che un analogo destino attende le nuove piccole proprietà costituitesi negli anni scorsi *per acquisto di terra*? Il processo di formazione, oggi come allora, è identico: oggi, come allora, agisce « quella automatica scelta degli acquirenti, per cui la terra va a chi la paga più cara » (Serpieri, in *Atti*, cit. p. 249). A taluno può, a prima vista, apparire che il concorso statale per i mutui contratti per l'acquisto della terra costituisca una valida forma di aiuto ai contadini acquirenti e riduca il prezzo d'acquisto a favore di essi, cosicchè talune delle argomentazioni critiche precedentemente citate verrebbero attenuate o potrebbero finanche perdere di valore. Senonchè questo ragionamento denota scarsa conoscenza della materia, giustificabile per gli ignari ma non per gli altri.

In realtà *il contributo statale non va a vantaggio del contadino che acquista*, per il semplice motivo che la terra non ha, per così dire, un prezzo di listino, bensì un prezzo di mercato, *nella cui formazione entra in pieno, come elemento costituente, anche il contributo statale*. Il proprietario, ben sapendo che il valore attuale della annualità di contributo statale equivale *grosso modo* al 30 per cento dell'importo del mutuo, non dura fatica ad elevare corrispondentemente il prezzo della terra. Il contadino che acquista, attratto dal miraggio della proprietà della terra, ed al contempo abbagliato dall'altro miraggio — che individui privi di scrupoli gli fanno balenare dinanzi — del mutuo col concorso statale, è sempre indotto a pagare un prezzo *che include anche l'importo del contributo*. In questo gioco s'inseriscono in pieno gli intermediari speculatori, i quali, come attesta l'« Annuario I.N.E.A. » 1952 (p. 174) « già da vari anni si sono dedicati a questa redditizia attività, così da possedere ormai una conoscenza ed un'abilità non

comune nell'utilizzare le leggi esistenti a favore della formazione della piccola proprietà coltivatrice ».

I fatti, gli ostinati fatti, dànno ragione alle antiche argomentazioni del Serpieri sulla funzione usuraria della speculazione intermediaria, e dimostrano invece la vacua inconsistenza dei pii desideri dell'onorevole Medici il quale, non ancora Ministro per l'agricoltura, vagheggiava di mobilitare, *a beneficio dei contadini acquirenti*, « l'esperto corpo dei mediatori di terre »!

Ciò che avviene oggigiorno, con l'incoraggiamento e l'assenso del Governo, ha veramente dell'incredibile. Filibustieri di ambo i sessi stipulano compromessi di acquisto di terre, dopodichè si procacciano promesse di intervento statale per il mutuo, indi vanno alla ricerca di contadini da abbindolare, soprattutto nelle zone ove meno diffusa è l'influenza dei partiti operai e delle organizzazioni unitarie dei lavoratori, e talora li trovano, con l'ausilio di certa Confederazione dei coltivatori diretti, volgarmente chiamata « la bonomiana », e li organizzano in sedicenti cooperative, assumendone abusivamente funzioni direttive. Quindi rivendono le terre ai contadini, a prezzo largamente maggiorato ed a condizioni strozzinesche, non solo rastrellando ogni loro risparmio, ma riducendoli nudi come vermi; ed è in queste condizioni che i contadini acquirenti, sballottati dalla montagna alla pianura e dal Mezzogiorno al Settentrione, piovuti in ambienti agrari ad essi ignoti, schiacciati in partenza dai debiti, iniziano la loro nuova esistenza di piccoli proprietari, sotto l'auspicio delle « provvidenze » predisposte con tanta lungimiranza della legislazione per lo sviluppo della piccola proprietà contadina!

Chi oserà sostenere, tra i pifferi in buona fede della « teoria » della formazione spontanea della piccola proprietà contadina, che qui ci si trova di fronte ad una piccola proprietà sana, viva e vitale? Basti citare qui il caso di contadini della montagna marchigiana, trapiantati in provincia di Livorno a seguito di una di queste scellerate operazioni e ridotti alla miseria più nera. Essi hanno potuto finora tirare avanti soltanto grazie all'intervento del Consorzio agrario provinciale di Livorno, il quale attuava in tal modo nella pratica quella giusta politica di difesa dei contadini, che doveva successivamente suscitare le ire dell'onorevole Ministro dell'agricoltura e, quindi, l'abusivo decreto ministeriale di estromissione del Consiglio di amministrazione, democraticamente eletto dai soci. Chi oserà affermare che il contributo statale nel pagamento degli interessi dei mutui, contratti per l'acquisto della terra, agevola il contadino acquirente? La realtà è che alle spalle e a spese dei contadini, dei risparmi dei contadini, dell'avvenire dei contadini e delle loro famiglie, ed a sperpero del pubblico danaro, trionfano i più sordidi interessi dei proprietari terrieri, degli intermediari speculatori e di altri personaggi ancora.

La cerchia dei profittatori delle « agevolazioni » di questo tipo si estende assai al di là dei limitati casi di effettiva concessione del mutuo di favore. Non v'è dubbio che un elemento di primaria importanza del vertiginoso aumento dei valori fondiari, a partire dal 1949 ad oggi, è dato proprio dalle « provvidenze » predisposte dalle leggi per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. Colpimmo nel segno, nel 1948, quando sostenemmo la tesi che i contributi statali nel pagamento degli interessi dei mutui avrebbero provocato aumenti del prezzo della terra. La politica governativa di spingere, con questo ed altri mezzi, la domanda di terre, doveva portare a questi risultati, malgrado il coro di proteste che la nostra tesi sollevò e tuttora solleva. Com'è ovvio, non è questo l'unico fattore di aumento dei valori fondiari. Ma si tratta certamente di un elemento determinante di grande spicco, se è possibile rilevarne la presenza: notiamo a questo proposito che per i terreni a prevalenti produzioni erbacee, l'« Annuario I.N.E.A. » 1952, segnala che « i più sensibili aumenti nei prezzi si sono riscontrati nelle zone più fertili e idonee alla formazione di piccole aziende contadine » (p. 178).

Questo complesso di condizioni nefaste per i contadini e per la produzione, il quale costituisce una conseguenza *necessaria* di una fallimentare politica tesa ad attrarre i contadini sulla via dell'acquisto di terre, conferma ancora una volta che non è questa la via dello sviluppo della piccola proprietà contadina. « Lo sborso di un capitale per fare acquisto

della terra può lasciare il contadino troppo povero di capitali di esercizio », rilevava nel 1920 il Serpieri (*Atti* ecc., cit., p. 233), riscontrando in questo fatto una condizione di inferiorità della piccola proprietà coltivatrice formatasi per acquisto della terra di fronte, ad esempio, all'enfiteusi. E a ben guardare, lo sborso del capitale nell' acquisto, e pertanto sottratto agli investimenti e perduto per la produzione, — sborso necessario anche quando intervenga il mutuo, che non arriva mai, di regola, a coprire neppure la metà del prezzo di acquisto — lascia *sempre* il contadino a corto di capitali di esercizio.

Noi siamo recisamente contrari a questa politica. Comprendiamo bene che non si può impedire al contadino di acquistare terra, tant'è vero che sosteniamo la necessità di prorogare le agevolazioni fiscali per i contadini acquirenti. Ma per i motivi documentati ci riserviamo di presentare emendamenti soppressivi dell'articolo 8 lettera *b*), e articolo 9, lettera *b*), limitatamente al riferimento, in esso contenuto, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, i quali prevedono per gli acquisti di terre, sotto forma di quota capitale o di quota interessi, un contributo che, come l'esperienza insegna, non torna a vantaggio ma a grave danno del contadino e della produzione.

Veniamo ora al terzo perno della vigente legislazione in tema di proprietà coltivatrice, la *Cassa* per la formazione della piccola proprietà contadina. Trattasi, com'è noto, di un organo che a norma dell'articolo 9 del decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121, provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti, soli od associati in cooperative. Originariamente limitate al Mezzogiorno, Sicilia e Sardegna, provincie di Latina e Frosinone, ed Isola d'Elba, le funzioni della *Cassa* furono estese, con decreto-legge 5 maggio 1948, numero 1242, al Lazio e Maremma Toscana, e poi, con la legge 23 aprile 1949, n. 165, a tutto il territorio nazionale. La dotazione iniziale della *Cassa* di lire 500 milioni (articolo 7, lettera *f*), del decreto-legge 5 marzo 1948, numero 121), venne di poi integrata con altri due miliardi (articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165); nuovi miliardi sono proposti da numerosi disegni di legge presentati con ritmo accelerato negli ultimi mesi (disegno Carelli-D'Elia per 2,5 miliardi, Medici-Gava per 1,3 miliardi, ancora Carelli-D'Elia per apporti aggiuntivi, e da ultimo il disegno di legge Sturzo, con dieci ulteriori miliardi).

Le terre sulle quali la *Cassa* può operare a norma di legge sono le seguenti (sono autorizzati ad operare agli stessi fini sulle terre di cui al seguente elenco, ad eccezione di quelle indicate alla lettera *f*), anche i Consorzi di bonifica, gli Enti di colonizzazione e di irrigazione e le Società da essi costituite):

a) terre di proprietà privata, che la *Cassa* acquista;

b) terre patrimoniali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, autorizzati alla vendita o alla costituzione di enfiteusi con trattativa privata dall'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 114;

c) terre patrimoniali dello Stato, da destinare, di concerto tra i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, alla formazione della piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo (articolo 5 della legge 22 marzo 1950, n. 144, che riproduce il disposto dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, tolta la dizione « nel periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto »);

d) terre patrimoniali delle Provincie e dei Comuni, quando siano incolte o insufficientemente coltivate, per le quali, a norma dell'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 114, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, di disporre la vendita obbligatoria o la costituzione obbligatoria in enfiteusi;

e) terre dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica, giusta l'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i quali il Ministro per l'agricoltura può autorizzare la *Cassa* di procedere alla espropriazione;

f) terre dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica, nei casi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1947,

n. 1744, per i quali il Ministro per l'agricoltura può disporre l'espropriazione in favore della *Cassa*.

Osserviamo subito che questo elenco, che può sembrare assai lungo, si riduce nella pratica alle terre di proprietà privata, che la *Cassa* acquista dai proprietari desiderosi di vendere.

La *Cassa* ha una struttura di cui il meno che si possa dire è che essa appare assai curiosa. A norma del decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121, alla *Cassa* partecipano lo Stato, i Consorzi di bonifica e gli Enti di colonizzazione, e possono farne parte gli Istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministero del tesoro (articolo 9). Senonchè, a norma del decreto ministeriale 22 settembre 1948, essa è amministrata da un Comitato presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e composto da due rappresentanti del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero dell' agricoltura e delle foreste, uno dei quali è, di diritto, il direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali; e la rappresentanza dei Consorzi di bonifica, degli Enti di colonizzazione e di irrigazione e degli Istituti di credito, assicurazione e previdenza è prevista solo qualora la partecipazione di essi raggiunga complessivamente la somma di lire 100 milioni, nel qual caso detti Enti nomineranno di comune accordo un rappresentante che entrerà nel Comitato (articolo 2).

Il Comitato amministrativo, che si riunisce con l' assistenza del collegio sindacale (un membro effettivo ed uno supplente per ciascuno dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, ed un membro effettivo della Corte dei conti), è sovrano. Esso, tra l'altro, in base all'articolo 4, n. 3 del citato decreto ministeriale, ha il sintomatico e significativo compito di « fissare la misura percentuale di maggiorazione dei prezzi di acquisto dei terreni agli effetti della determinazione dei prezzi di rivendita dei medesimi » (ai contadini).

Il proponente osserva, nella sua relazione, che l'organismo della *Cassa* « andrebbe modificato nella sua struttura ministeriale e burocratica, dandovi maggiore autonomia e tecnicità ». Giuste parole, senza dubbio; anche se, come già accennammo, esse non hanno riscontro nell'articolazione del disegno di legge, per evitare ritardi, dice il proponente, il quale si augura che sia lo stesso Ministro per l'agricoltura a prendere l'iniziativa delle auspicate modifiche. Noi non nutriamo nell' iniziativa dell' onorevole Ministro per l' agricoltura la stessa fiducia che gli dimostra il proponente, e che nelle parole del relatore, il quale sostanzialmente concorda con la necessità di modifiche, diviene addirittura « certezza ».

La questione è di grave importanza. Essa si ricollega al fatto che nonostante la riprovevole e deplorevole avarizia di dati statistici, di cui l'onorevole Ministro per l'agricoltura e foreste, presidente del Comitato amministrativo della *Cassa*, dà una prova così ampia da far sorgere il dubbio che lo stesso Governo consideri l'attività della *Cassa* come qualche cosa di poco pulito e, quindi, da non esibire in pubblico, risulta che le terre oggetto dell'attività della *Cassa* provengono quasi totalmente da acquisti di proprietà fondiarie private. L'elenco da *b*) a *f*) da noi riportato non è altro che un elenco di *lettere morte*, essendo rimasta lettera morta ogni disposizione di legge che contiene la parola « espropriazione ».

L'acquisto ha luogo, com'è ovvio, sul *libero mercato*, al prezzo, cioè, che il proprietario *spontaneamente* accetta, e che non può non essere costantemente *al di sopra* di quello che costui realizzerebbe con altro acquirente. Basta invero la notizia che la Cassa tratta un acquisto di terre in una qualsiasi località per far accrescere le pretese dei proprietari per molte miglia all'ingiro. È veramente inammissibile che a questa attività affaristica presieda un organismo formato da funzionari ministeriali, alla cui testa è l'onorevole Ministro!

Il Comitato amministrativo della *Cassa*, come già dicemmo, è sovrano. Ad esso spetta, a norma del decreto ministeriale 22 settembre 1948, « di deliberare gli acquisti, le lottizzazioni e la rivendita dei terreni » (articolo 4), previo parere del competente Ispettorato compartimentale dell'agricoltura sul prezzo (articolo 5); ma *in concreto* chi tratta questi affari? Forse l'onorevole Ministro presidente, personalmente? No, evidentemente. Il Ministro sarebbe la persona meno indicata, anche se, per avventura, godesse fama di esperto cultore di estimo. Forse i due rappresentanti

del Ministero dell'agricoltura e foreste, o i due del Ministero del tesoro? Neppure. Forse gli uffici tecnici della *Cassa*? No, la *Cassa* non ha uffici tecnici, nè centrali nè periferici. E allora, chi tratta questi affari? A tale domanda, il decreto ministeriale 22 settembre 1948 risponde che « per l'esecuzione delle sue deliberazioni, il Comitato amministrativo della *Cassa* si vale dell'opera degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (articolo 6, primo comma).

Questa situazione ha dell' incredibile. Gli ispettori agrari centrali, compartimentali, sono irreggimentati nell'« esperto corpo dei mediatori di terre ». E per giunta questa metamorfosi si compie *per decreto ministeriale,* ciò che costituisce una grave violazione di legge, che esige il più rapido e severo intervento da parte di chi ha il dovere di ristabilire l'autorità della legge. La legge non stabilisce, infatti, che tra le funzioni degli ispettori agrari vi sia quella di trattare e stipulare affari di compravendita di terre!

Non è qui, tuttavia, che si esaurisce il malcostume imperante nell'orbita dell'attività della curiosa *Cassa* per la formazione della piccola proprietà contadina. Certo si è che strani organismi si formarono negli anni scorsi, col pretesto di fiancheggiare l'opera della *Cassa.* Ad uno di essi, che riteniamo estinto, partecipò in qualche modo, se non andiamo errati, l'onorevole Medici non ancora Ministro e presidente della *Cassa,* che forse potrebbe dare interessanti ragguagli in proposito. Un altro di essi, sorto sotto gli auspici della Confederazione chiamata, non sappiamo perchè, « la bonomiana », non si sa bene cosa faccia, nè di che viva. Certo si è, altresì, che mancheremmo ad un nostro preciso dovere se non denunciassimo, come qui facciamo, di fronte al Parlamento e al Paese questo misterioso armeggiare subacqueo, per non dire abissale, attorno al pubblico danaro e ai faticosi e sudati risparmi e alle speranze dei contadini. Certo si è, infine, che una insoddisfacente spiegazione governativa potrebbe indurci a richiedere una inchiesta parlamentare che illumini di luce solare questi tenebrosi traffici.

Ma questo è solo una parte di ciò che fa la *Cassa.* Occorre anche esaminare che cosa avviene dopo che la *Cassa* ha proceduto all'acquisto della terra. Innanzi tutto il Comitato amministrativo, come già s'è detto, « fissa la maggiorazione del prezzo d'acquisto dei terreni agli effetti della determinazione dei prezzi di rivendita dei medesimi » (decreto ministeriale 22 settembre 1948, articolo 4, n. 4). Il prezzo (esoso per i motivi suddetti) sborsato al proprietario terriero diviene in tal modo un prezzo usurario. Ma che importa? Chi paga è il contadino, che non ha facoltà d'intervento nè di trattativa sul prezzo. Le « condizioni » che gli fa la *Cassa* sono, in realtà, condizioni di resa incondizionata: o prendere, o lasciare! Il soprapprezzo incamerato dal proprietario inghiotte per intero il concorso statale nel pagamento degli interessi del mutuo acceso « in favore » dei contadini acquirenti. Che dire della maggiorazione apportata al prezzo d'acquisto? L'onorevole Ministro per l'agricoltura, presidente del Comitato amministrativo della *Cassa,* potrebbe con tutta facilità demolire le molte denuncie di obbrobriose maggiorazioni, avanzate in Parlamento e nel Paese, — se esse non sono esatte — valendosi di un mezzo assai semplice: *pubblicando, cioè, per ogni singolo acquisto effettuato dalla Cassa, il prezzo di acquisto pagato al proprietario e il prezzo di rivendita imposto ai contadini acquirenti.* Dobbiamo confidare che l'onorevole Ministro farà questo? Fino allora non potremo non ritenerci autorizzati dall'onorevole Ministro a considerare che le gravissime denuncie presentate rispondono in pieno alla realtà dei fatti.

Il quadro delle speculazioni fondiarie cui si dedica la famigerata *Cassa* non è ancora completo. Occorre ancora precisare quali terre, quali aziende sono oggetto di queste sfrenate malversazioni, ed a chi le terre vengono vendute.

A questo punto uno sguardo alla distribuzione regionale degli acquisti di terre ad opera della Cassa mette in luce, come ha già rilevato il proponente, che per l'ottant'otto per cento l'attività della *Cassa* — originariamente istituita per il Mezzogiorno e le Isole — si svolge nel Centro-Nord, e solo per il dodici per cento nel Mezzogiorno ed Isole. Questa constatazione non dice ancora tutto. A chi esamini più a fondo la distribuzione territoriale dell'attività dela *Cassa,* si rivela un fatto di singolare rilievo: oltre la metà della terra

acquistata è localizzata in Emilia e in Toscana; ed in particolare nelle provincie di Bologna e di Siena si accentra il trentaquattro per cento della complessiva estensione delle terre acquistate e rivendute dalla *Cassa*. Si tratta di Regioni e Provincie nelle quali, come a tutti è noto, prevalgono forme di organizzazioni aziendali assai avanzate, anche se importanti zone sono caratterizzate da ordinamenti produttivi assai estensivi, ed anche se il livello generale della produzione è stagnante o declinante, per cause che altre volte abbiamo avuto occasione di indicare. Rompere queste unità aziendali per lottizzarle, o ridurre comunque l'impiego di lavoro in queste aziende, è un crimine che non può passare impunito. Eppure la *Cassa*, presieduta dall'onorevole Ministro per l'agricoltura, commette proprio questi crimini: infrange unità aziendali avanzate, aggrava la disoccupazione agricola, abbassa il livello della produzione. Strumento di questa delittuosa azione sono la lottizzazione o forme spurie di cooperazione. Quest'ultime sono adottate dalla *Cassa* specialmente in provincia di Bologna.

A tale proposito citiamo quel che è avvenuto per l'azienda Soprani di Castel San Pietro dell'Emilia. In questa azienda, fino al luglio 1952, vivevano dodici famiglie di mezzadri e cinquantatre di braccianti. La terra dell'agrario Soprani, nel luglio 1952, venne acquistata dalla cosiddetta « bonomiana », attraverso l'intervento della *Cassa* per la formazione della piccola proprietà, al prezzo di lire 600.000 all'ettaro. Si sfrattarono i contadini già insediati e poi la terra venne rivenduta da detta « bonomiana » ad altri contadini ad un prezzo di lire 900.000 l'ettaro. Il trapasso costò, come si vede, ai contadini 300.000 lire all'ettaro di più! Non solo: si crea una maggiore disoccupazione e una situazione di peggiorato disagio. Infatti in queste terre si sono insediate solo quindici famiglie di contadini importate dal Mezzogiorno, mentre prima ne vivevano sessantacinque; ma le condizioni economiche delle nuove famiglie sono gravissime. Basti pensare che gli ottanta capi di bestiame che vi erano su queste terre si sono ridotti oggi a sedici capi, perchè i contadini compratori sono stati costretti a vendere il bestiame per pagare gl'interessi esosi del mutuo che hanno dovuto contrarre per l'acquisto. Due di queste famiglie sono in procinto di cedere la terra; altre hanno dovuto affittare le loro case e andare a vivere in baracche, per tentare di rimanere sulla terra.

Altro esempio clamoroso delle azioni speculative cui sono sottoposti i contadini, ci viene offerto dalla sezione dell'A.C.L.I. di Sant'Agata Bolognese. Essa pure ha acquistato terra attraverso l'intervento della *Cassa*, a lire 105 mila la tornatura, per rivenderla ai piccoli contadini a lire 170-200 mila la tornatura! Così i contadini dell'A.C.L.I. di Sant'Agata Bolognese hanno avuto, anzichè la terra, un cappio che li dovrà strozzare. La stessa inaudita speculazione fu effettuata per la tenuta di Portonovo di Medicina.

Testimonianze senza dubbio autorevoli confermano l'inaudita gravità di questi fatti.

Ecco quanto scrive una pubblicazione fatta a cura della Camera di commercio di Bologna:

« Abbiamo visto lo spezzettamento di aziende determinato da organismi parasindacali, i quali hanno cercato di sfruttare questa legge per la formazione della piccola proprietà contadina per creare dei circoli chiusi, degli interessi economici personali che noi dobbiamo evitare. Alludo a certe forme di cooperazione che hanno acquistato questa terra, queste nostre aziende floride in campo agricolo e le hanno spezzettate e, quindi, naturalmente, abbiamo visto che queste aziende, che ieri erano un elemento florido, oggi sono un elemento decadente dell'economia della nostra provincia... Ciò va a danno del lavoro e della produzione agricola ».

Situazioni non dissimili si verificano, per quanto riguarda l'aggravamento delle condizioni dei contadini, a Ulignano (Pisa) il cui esempio fu già clamorosamente citato come modello da imitare, e in ogni altra azienda acquistata e rivenduta dalla *Cassa*.

Sarebbe interessante, a questo proposito, che l'onorevole Ministro, presidente della *Cassa*, rendesse di pubblica ragione l'elenco dei procedimenti giudiziari iniziati e delle diffide intimate per costringere i contadini acquirenti a pagare alla *Cassa* le esorbitanti rate di interessi, ammortamento, maggiorazione ed altro ancora, che essi non sono assolutamente in grado di pagare.

Il caso di Medicina chiarisce ancor meglio un problema assai importante. Nel comune di Medicina (Bologna) la *Cassa* acquistò anni orsono della terra dalle « Assicurazioni generali di Trieste ». Questa terra fu rivenduta ad una cooperativa A.C.L.I. (cooperativa chiusa) composta di 160 soci. Non vi è, naturalmente, nulla di male che la *Cassa* rivenda terra ad una cooperativa delle A.C.L.I.: il male viene fuori quando si viene a sapere che sulla terra comperata e rivenduta dalla *Cassa* lavorava da anni una cooperativa unitaria, una delle più vecchie cooperative d'Italia, *costituita fin dal 1889,* e la quale aveva inoltrato fin dal 23 aprile 1951 alla *Cassa,* a nome dei suoi 4.101 soci, una domanda di acquisto della stessa terra. Nella loro domanda i soci della cooperativa si impegnavano di eseguire un piano di miglioramento aziendale, che veniva particolarmente descritto. In detto piano, oltre che ad una coltivazione intensiva in genere, era previsto un aumento delle risaie e l'impianto di frutteti e di vigneti, una maggiore concimazione del terreno e l'aumento del bestiame, nonchè la costruzione di un caseificio. Malgrado questo piano e le sollecitazioni di numerose organizzazioni di lavoratori e di parlamentari, la *Cassa,* il 3 novembre 1951, respinse la domanda delle vecchia cooperativa e concesse la terra ai 160 nuovi cooperatori. Cooperatori tra i quali ve ne erano già in possesso di poderi, come il signor Giulio Ghersi di Alfonso, coltivatore diretto, proprietario di 50 ettari di terreno, dei quali 6 lavorati da un mezzadro, Giuseppe Dall'Oglio, coltivatore diretto, proprietario di 14 ettari; Giorgio Dall'Oglio, proprietario di 16 ettari, Alfonso Dall'Oglio, proprietario di 14 ettari: tutta la famiglia Dall'Oglio, dunque! Altri soci della cooperativa A.C.L.I. esercitano professioni diverse (commessi, artigiani, ecc.) o lavorano in altre aziende. L'episodio chiarisce, ripetiamo, un problema di fondo, che non si presenta soltanto quando acquirente è la *Cassa,* ma in qualsiasi altro caso di vendita di terre: *il problema dei salariati e braccianti, dei mezzadri e coloni, dei fittavoli coltivatori diretti che lavorano sui fondi oggetto di acquisto.* Nessuna sicurezza essi hanno di restare sul fondo: la proroga contrattuale per essi non vale. Nessuna seria garanzia essi hanno di essere almeno inclusi tra i contadini acquirenti: il disposto dell'articolo 12 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, in base al quale la *Cassa* deve tener conto, nei suoi piani di lottizzazione e di rivendita delle terre acquistate, anche delle possibilità di impiego dei coltivatori insediati sul fondo da almeno due anni, è monco e difettoso. Assieme al caso di Medicina, se ne citano altri in cui sono state minacciate di estromissione dal fondo oggetto di acquisto, in applicazione delle leggi sulla formazione della piccola proprietà contadina, famiglie di mezzadri da lunghe generazioni insediate sul podere, come in Toscana e nelle Marche, e famiglie di coloni miglioratari in quel di Frosinone, che attraverso il lavoro di generazioni avevano trasformato radicalmente il fondo; e se non sempre la *Cassa* è riuscita nel suo intento, lo si deve alle aspre e sacrosante lotte condotte dai contadini, con l'appoggio dell'opinione pubblica, per impedire questi intollerabili soprusi dei nemici accaniti dei contadini.

Questi ed altri innumerevoli casi esigono che, indipendentemente da ogni altra misura necessaria ai lavoratori ed ai coltivatori delle terre acquistate in applicazione delle leggi sulla piccola proprietà contadina, sia assicurata la prelazione, nei limiti della superficie occorrente all'impiego del lavoro familiare. Questa è, e deve considerarsi, come una misura di emergenza, che noi proponiamo non solo per la difesa dei braccianti e dei contadini che attualmente lavorano sui fondi, ma anche nell'intento di favorire la distensione nelle campagne, eliminando motivi che possono dar luogo alle più gravi lotte. Non si può pretendere di togliere la terra ed il pane a centinaia di famiglie di braccianti e salariati, di mezzadri e coloni, di fittavoli coltivatori, per far posto a gruppetti di proprietari che già posseggono decine di ettari! Il proponente richiede che, per il 50 per cento dei nuovi stanziamenti da lui proposti, la *Cassa* agisca nel Mezzogiorno e nelle Isole. Non esitiamo ad affermare che Mezzogiorno ed Isole non hanno alcun bisogno di nuovi malanni, in aggiunta ai molti attuali!

Resta ancora un punto da chiarire: perchè la *Cassa* è stata istituita? Invero non si può dire che mancassero enti di vario tipo per lo

svolgimento di questi compiti. Ricordiamo, anche, che la Cassa non nacque assieme alle prime disposizioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114), ma in un secondo tempo. Gli enti cui alludiamo, del resto, hanno facoltà pressochè uguali a quelle della Cassa. Ricordiamo soprattutto l'Opera nazionale combattenti, che anche senza risalire alle sue leggi istitutive, le quali bisognerà al più presto ripristinare assieme alla rappresentanza della Associazione nazionale combattenti e reduci negli organismi direttivi nell'Opera, ha tra i suoi scopi essenziali, a norma del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, « l'incremento della piccola e media proprietà » (articolo 1).

In questa situazione, avrebbe potuto forse giustificarsi un coordinamento su scala nazionale dell'applicazione delle leggi per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, non un ulteriore organo esecutivo, quale è la *Cassa*. Com'è ovvio, i motivi che hanno suggerito la istituzione della *Cassa* sono di tipo particolare (e deteriore), come l'attività di questo organismo dimostra: perchè ciò che fa la *Cassa* tende ad un preciso scopo, che è quello di intervenire come strumento di divisione e di rottura nelle zone ove più avanzate sono le lotte dei braccianti e dei contadini per il lavoro e per la terra, indifferente ai problemi della produzione ed ai problemi sociali, verso i quali essa, e i suoi fomentatori, non hanno nessun interesse, nessuna passione o anche sola curiosità.

E perciò noi proponiamo la soppressione della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. La soppressione di tale organo non può avere che una influenza benefica per i contadini che intendano acquistare terra *per lavorarla,* e a favore dei quali anche questo disegno di legge dice di voler mirare.

Ma la nostra proposta di soppressione della *Cassa* per la formazione della piccola proprietà contadina deve essere agganciata ad altre misure. Se è vero infatti, com'è vero, che il principio dell'acquisto organizzato della terra da privati fa aumentare il prezzo della terra e che tale aumento si ripercuote dannosamente sui contadini acquirenti, anche indipendentemente dal meccanismo attuale della *Cassa,* allora occorre trovare altre vie, altri accorgimenti per sfuggire al gioco del mercato e procurare ai contadini terra a prezzi *determinati,* non più dal mercato ma dalla legge.

Proponiamo, a questo proposito, il ripristino e l'estensione a tutti comprensori di bonifica dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, articolo che era valido soltanto fino al 31 dicembre 1953 e limitatamente all'Agro Romano. Sarebbe stato oltremodo opportuno che l'onorevole Ministro per l'agricoltura, prima di sollecitare amichevolmente la presentazione del disegno di legge n. 481 (« Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina »), da parte dei colleghi, onorevoli Carelli ed Elia, si fosse fatto premura di comunicare, almeno alla vostra 7ª Commissione permanente, quali sono state le « nuove e maggiori provvidenze per la bonifica e la valorizzazione dell'Agro Romano » (rel. De Giovine), le quali avrebbero reso inutile il fondo creato presso la Cassa depositi e prestiti, con legge 17 luglio 1910, n. 491, e testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e i risultati di queste « provvidenze » per l'Agro Romano, e come e con quali conseguenze fu applicato nell'Agro Romano l'articolo 11 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362).

L'articolo 11 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, diceva:

« A favore della *Cassa* per la formazione della piccola proprietà contadina, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani.

« A tal fine, nella sede urbana del Comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sarà depositato, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un piano esecutivo di espropriazione,

per la durata di gioni trenta, a decorrere da quello in cui lo stesso piano sarà pubblicato per estratto nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

« Il piano di espropriazione dovrà contenere la descrizione dei terreni e l'intestazione delle relative enfiteusi o proprietà, in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, la quale, pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriati ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, dovrà essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sarà pronunciata l'espropriazione.

« Contro il piano gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello stesso termine suindicato, trascorso il quale l'espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario all'espropriato, ed all'Ente a favore del quale è pronunciata la espropriazione.

« Tale decreto dovrà ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui favore è pronunciata l'espropriazione, il quale vi provvede direttamente, previa redazione da parte dell'ispettore provinciale agrario di verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.

« Sull'importo dell'indennità di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sarà effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686.

« I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere destinati alla formazione della piccola propiretà contadina secondo le norme che regolano l'istituzione della *Cassa* per la formazione della piccola proprietà contadina ed il suo funzionamento ».

Quali siano state le terre espropriate al 31 dicembre 1953 in base a questa legge, noi non sappiamo. Vi è da credere che tutti i proprietari interessati abbiano fatto opposizione ai piani di espropriazione previsti dalla legge, e la legge è stata ancora una volta beffata, come le precedenti leggi sull'Agro Romano ed altre.

Il ripristino di questo articolo della legge n. 2352 dell'11 dicembre 1952, dopo eliminata la funzione della *Cassa,* e *la cui efficacia dovrebbe essere estesa a tutti i comprensori di bonifica,* potrebbe mettere a disposizione dei contadini che abbiano desiderio di comperare terra *per lavorarla,* un fondo cospicuo di terra e a prezzi non determinati dal mercato, ma fissati dalla legge, ove gli espropri effettuati in base a questa disposizione, non fossero fatti più a favore della *Cassa.* Noi proponiamo che queste terre, qualora si trovino fuori dei comprensori di riforma, vengano espropriate dall'*Opera nazionale combattenti,* la quale ha una esperienza che non è stata fino ad ora negata, e le espropriazioni avvengano anche in base ai criteri fissati dal Regolamento per l'ordinamento e le funzioni dell'O.N.C., tuttora in vigore. L'O.N.C., opportunamente finanziata, dovrebbe espropriare, per trasferirle ai contadini, le terre trovantesi fuori dei comprensori di riforma e ricadenti nei casi previsti dall'articolo 11 dicembre 1952, *esteso a tutti i comprensori di bonifica.*

Le terre di proprietari inadempienti, sulla base dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1952, esteso a tutti i territori di bonifica, *e trovantisi entro i comprensori di riforma,* dovrebbero essere, com'è ovvio, espropriati dagli Enti di riforma e da questi messi a disposizione di contadini che intendono acquistare terra *per lavorarla.*

In tutti i casi, sulle terre espropriate da destinare allo sviluppo delle piccole proprietà contadine, dovrebbe gravare un diritto di prelazione per gli attuali diretti coltivatori.

Ai contadini che intendano beneficiare delle leggi per la formazione della piccola proprietà dovrebbero essere riservati anche i terreni statali, da destinare o alla formazione di aziende speciali o alla concessione in enfiteusi ai contadini. Tali terreni dovrebbero essere trasferiti, per gli scopi anzidetti, all'O.N.C., se fuori dei comprensori di riforma; agli Enti di riforma, se dentro i comprensori di riforma, all'Azienda foreste demaniali, se in montagna.

Un finanziamento adeguato dovrebbe essere assicurato alle Provincie e ai Comuni per le trasformazioni fondiarie dei loro terreni, da destinarsi agli scopi indicati per i terreni demaniali. I Comuni e le Provincie dovrebbero essere autorizzati a costituire aziende speciali agricole, con propri bilanci ed amministrazioni autonome, ovvero a concedere le terre in enfiteusi a contadini.

Le destinazioni indicate, per le terre demaniali e comunali, oltre ad aumentarne i redditi, oggi assai spesso irrisori, permetterebbero di destinare un importante numero di contadini verso un permanente impiego sulla terra.

Insistiamo sulla figura di *contadino lavoratore* che deve mantenere l'acquirente di terreni il quale intenda beneficiare dei privilegi della legge, preoccupati di non favorire in nessun modo il giuoco degli speculatori.

Detto ciò, resta chiaro, per noi, che tutte queste misure non rispondono agli interessi dei contadini, come massa. Esse non possono in nessun caso sostituire il compito urgente ed indilazionabile della riforma fondiaria fondata sulla limitazione generale e permanente della superficie della proprietà fondiaria, e della ridistribuzione degli eccedenti a contadini singoli o associati. Tale obiettivo costituzionale coincide con gli interessi economici e sociali indilazionabili dell'agricoltura e dell'economia italiane; ed è compito di tutti i democratici italiani moderni, obbedienti alla lettera e allo spirito della legge fondamentale del nostro Stato repubblicano, dare ad esso concretezza, nella legge ordinaria.

GRIECO e SPEZZANO,
relatori per la minoranza.